



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Matteo Sperduti

Procedimento n.13/2025

Ha adottato la presente decisione nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) **NICOLO' CANTONI** (FISE40367/E - Circolo Ippico del Mugnano con istruttore Alberta Gambigliani Zoccoli) rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Alberto Borghi del Foro di Bologna
- b) **Circolo Ippico del Mugnano** in persona del legale rappresentante pro tempore non costituita
- c) **TOMMASO BERNARDINI** (FISE50265/F – ASD Centro Ippico Apuano – Istruttore Simona Veschi) costituito attraverso la sig.ra Simona Veschi esercente la potestà genitoriale, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Simona Bandini ed Elena Spinelli
- d) **ASD Centro Ippico Apuano** in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita

...OMISSIS...

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale applica le seguenti sanzioni:

- al sig. **Nicolò Cantoni**, ai sensi dell'art. 6.1 punto IV del Regolamento di Giustizia, la sanzione della sospensione del cavaliere dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche per mesi 2 (due). Tale sospensione comporta per il cavaliere contestualmente l'inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box). Inoltre, comporta contestualmente la sospensione della qualifica di istruttore o tecnico, ove rivestita, nelle manifestazioni sportive sotto l'egida F.I.S.E.;
- al **Circolo Ippico del Mugnano** in persona del legale rappresentante pro tempore non costituita la sanzione dell'ammenda di euro 300,00 ex art. 4.1 RdG.
- al sig. **Tommaso Bernardi**, ai sensi dell'art. 6.1 punto I del Regolamento di Giustizia, l'applicazione della sanzione del richiamo scritto.

Il Giudice Sportivo Nazionale dichiara il non doversi procedere nei confronti della società **ASD Centro Ippico Apuano** in persona del legale rappresentante pro tempore.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per la comunicazione agli interessati presso gli indirizzi email/PEC come indicati in atti, presso gli avvocati costituiti e presso la società di appartenenza e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Roma, lì 9 giugno 2025.

f.to il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Matteo Sperduti